

## **CHIARIMENTI**

**Oggetto:** *SERVIZIO ENERGIA” OVVERO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA FINALIZZATA ANCHE AL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CALDERARA DI RENO, CREVALCORE, NONANTOLA, SALA BOLOGNESE, SANT’AGATA BOLOGNESE E SAN GIOVANNI IN PERSICETO*

### **Quesito 1:**

Considerato che a pag. 11 del Disciplinare di Gara (paragrafo “criteri di valutazione delle offerte”) si legge che:

- Il Progetto di Riqualificazione Energetica, interventi aggiuntivi deve comprendere **“almeno un impianto a LED per ciascun Comune di riferimento”**, con la precisazione in nota che **“ per “impianto” si intende l’insieme dei punti luce facenti capo ad un quadro elettrico di distribuzione”**;
- In tale contesto sono inoltre **“particolarmente consigliate le installazioni di arredo urbano, nei centri storici, in parchi e giardini e piste ciclabili”**.

Si chiede di confermare se è corretta l’interpretazione secondo cui per impianto a LED si possa considerare non l’intero insieme dei punti luce facenti capo ad un unico quadro elettrico di distribuzione, quanto l’insieme dei punti luce omogenei di arredo urbano utilizzati per l’illuminazione di centri storici, parchi, giardini e piste ciclabili.

Ovvero si chiede di confermare se, nel caso di un quadro elettrico di distribuzione a servizio alcune strade di un parco o di una pista ciclabile, sia corretto intervenire con la sostituzione degli apparecchi a LED solamente sul parco e/o sulla ciclabile oppure se deve essere preso in considerazione tutto l’impianto formato dalle strade, dal parco e dalla pista ciclabile.

### **Risposta al quesito 1:**

Relativamente al **Criterio valutativo**: “Progetto di Riqualificazione Energetica (denominato Sub. 2) interventi aggiuntivi (almeno un impianto a LED\* per ciascun Comune di riferimento) e alle rispettive note (\* e \*\*), a pag. 11 del Disciplinare di gara si precisa quanto segue:

L’intervento aggiuntivo oggetto di valutazione non può sostituirsi e/o sovrapporsi agli interventi cosiddetti “obbligatori” indicati nell’All. D, del Capitolato Speciale.

Invero, stando alla lettera della Lex Specialis, l’intervento di riqualificazione a cui si fa riferimento, deve essere aggiuntivo.

Relativamente alla seguente espressione:

“\*per “impianto” si intende l’insieme dei punti luce facenti capo ad un quadro elettrico di distribuzione”;

si precisa che per la tipologia di installazione (LED), si ritiene esclusa la parte di impianto con punti luce a servizio delle strade adibite al transito di autoveicoli compresi i parcheggi per autoveicoli.

Relativamente alla seguente espressione:

“\*\* particolarmente consigliate le installazioni di arredo urbano, nei centri storici, in parchi e giardini e piste ciclabili”;

si precisa che sono escluse dalla installazione di led, le strade adibite al transito di autoveicoli compresi i parcheggi per autoveicoli.

Geovest S.r.l.

Sede legale: Piazza Verdi, 6/E – 41034 Finale Emilia MO –

**Sede secondaria: Via dell’Oasi, 373 40014 Crevalcore (BO)**

C.F. e P.I. 02816060368 –

**Tel. 051/982799 - Fax 051/981714 -**

e-mail: [info@geovest.it](mailto:info@geovest.it) Sito web: [www.geovest.it](http://www.geovest.it)

## Quesito 2:

Si chiede di chiarire se, per i Comuni di S. Giovanni in Persiceto e Nonantola, i dati indicati nelle Tab. del paragrafo 2.7 del Capitolato Speciale d'appalto degli ammontari previsti a base d'asta per la quota di energia, siano comprensivi della spesa per l'approvvigionamento di energia elettrica per gli impianti semaforici.

Ovvero, per i comuni di S. Giovanni in Persiceto e Nonantola, si chiede di confermare se i dati relativi al consumo di energia (kWh/anno), indicati nelle tabelle dell'allegato N, siano comprensivi dei consumi di energia elettrica degli impianti semaforici.

## Risposta al quesito 2:

Per il comune di San Giovanni in Persiceto, i consumi degli impianti semaforici sono inseriti in All.I, vedi nota 2 dell'allegato. Per il comune di Nonantola non sono inseriti i consumi degli impianti semaforici.

## Quesito 3:

In seguito a quanto dichiarato nel Disciplinare di gara al Capitolo "Assicurazioni" alla pag. 16:

### Sezione A

Partita 1 - OPERE: si riferisce ai possibili danni che si possono arrecare alle stesse opere oggetto dell'appalto. Il massimale per la polizza dovrà essere unico e non inferiore a Euro 500.000,00 (va commisurata al caso specifico);

Partita 2 - OPERE PREESISTENTI: si riferisce ai possibili danni che si possono arrecare in corso di costruzione o manutenzione agli impianti già esistenti e sui quali si sta intervenendo. Il massimale non dovrà essere inferiore a Euro 500.000,00 (va commisurata al caso specifico);

Partita 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO: si riferisce a demolizioni e sgomberi che sono necessari e relativi eventuali costi in conseguenza del verificarsi di un danno, così come indicato ai precedenti punti 1) e 2). Il massimale non dovrà essere inferiore a Euro 500.000,00 (va commisurata al caso specifico).

Chiediamo se la somma da assicurare pari a 1.500.000 € è da considerarsi cumulativa per tutto l'appalto (ovvero per i 6 comuni e per i 15 anni di durata dell'appalto) o se è da considerarsi diversamente.

## Risposta al quesito 3:

Con riferimento a quanto previsto nel disciplinare di gara in tema di "Assicurazioni" (pag. 16), si precisa che la somma da assicurare pari a 1.500.000 € è da considerarsi **cumulativa per tutto l'appalto** (ovvero per i 6 comuni e per i 15 anni di durata dell'appalto).

## Quesito 4:

Riferendoci al disciplinare di gara, capitolo "Criteri di Valutazione delle offerte", relativo all'allegato SUB 2, siamo a chiedere se i 24 punti massimi siano valutati esclusivamente sui progetti degli impianti a LEDo se possano rientrare interventi aggiuntivi che non siano né impianti a Led e nemmeno gli interventi obbligatori previsti nel sub criterio 1.

## Risposta al quesito 4:

E' necessario attenersi a quanto specificato il allegato M. Il sub 2 specifica solo i LED.

## Quesito 5:

Nell'Allegato N "Formulazione dell'Offerta Economica", per ogni Comune si chiede di compilare la voce:

*“Quota ammortamento: quota fissa GF2 per ammortamento delle spese di investimento al netto degli oneri di sicurezza.”*

Dall'altra parte nella pag.9/9, è presente la tab. *“Dichiarazione di stima dell'ammontare investito relativo agli interventi aggiuntivi (impianti a LED) proposti dall'offerente e non compresi in (G) ai fini della valutazione economica dell'offerta”.*

Chiediamo conferma che l'ammontare investito relativo agli interventi aggiuntivi non debba rientrare in G (in particolare nella voce GF2, relativa agli investimenti) dove G è il prezzo complessivo da confrontare con la base d'asta. In particolare siamo a chiedere e gli interventi offerti siano vincolanti e in che modo verranno contabilizzati e pagati.

Infine, se l'azienda partecipante propone un intervento migliorativo aggiuntivo che non sia costituito da un impianto a LED, come verrà valutato dalla commissione?

Chiediamo se gli importi per interventi migliorativi non relativi ai LED e agli interventi obbligatori siano da comprendersi nella tabella in coda all'Allegato N, o in quale sezione debbano essere inseriti.

## **Risposta al quesito 5:**

Gli interventi aggiuntivi non devono rientrare in G. Gli interventi aggiuntivi sono a carico dell'offerente.

## **Quesito 6:**

Il capitolato speciale d'appalto indica, all'Art.9 “ADEGUAMENTO PREZZI” a pag. 25/26:

*“L'importo offerto si intende valutato in base alle quotazioni dell'energia elettrica e della manodopera, nel periodo corrispondente a Dicembre 2008”.*

Precedentemente all'Art. 4.13 “CONSEGNA DEGLI IMPIANTI”, pag. 20/26, lo stesso Capitolato recita:

In particolare si evidenzia che l'Appaltatore non potrà valere alcuna pretesa verso la Committente in conseguenza di:

– i costi specifici dell'energia eventualmente variati alla data di presa in consegna degli impianti.

Si domanda quindi se il prezzo offerto in sede di gara e valutato, come da richieste di Capitolato, a dicembre 2008, verrà aggiornato nel momento della presa in consegna degli impianti al prezzo effettivo o se rimarrà invariato al valore di Dicembre 2008 per tutto il primo anno di gestione.

## **Risposta al quesito 6:**

Il prezzo offerto in sede di gara (per le parti soggette a revisione dei prezzi) rimarrà invariato al valore di dicembre 2008 e verrà aggiornato secondo le procedure indicate nell'Art. 9 del Capitolato Speciale.

## **Quesito 7:**

Si chiede conferma del fatto che la dicitura “riduttore SI” indicata alla colonna 6 delle tabelle degli allegati C-01, ..., C-05 “Elenchi Impianti” indica la presenza di un riduttore di flusso di tipo centralizzato installato nel quadro elettrico.

## **Risposta al quesito 7:**

Il tipo esatto di riduttore di flusso è specificato sempre nella documentazione dell'allegato C. Nel caso sia presente un riduttore di flusso, in questo allegato è specificata anche marca e modello da cui si può risalire se è un riduttore di flusso centralizzato e se è funzionante.

## **Quesito 8:**

Geovest S.r.l.

Sede legale: Piazza Verdi, 6/E – 41034 Finale Emilia MO –

**Sede secondaria: Via dell'Oasi, 373 40014 Crevalcore (BO)**

C.F. e P.I. 02816060368 –

**Tel. 051/982799 - Fax 051/981714 -**

e-mail: [info@geovest.it](mailto:info@geovest.it) Sito web: [www.geovest.it](http://www.geovest.it)

In riferimento alla procedura di gara, siamo a chiederVi un chiarimento riguardo alla garanzia provvisoria richiesta per la partecipazione alla stessa.

In particolare, la nostra società assicurativa di fiducia ci informa che nello specifico non esistono trattati assicurativi per coprire i 15 anni della durata dei lavori, bensì possono (in caso di aggiudicazione) emettere polizze di 10 anni rinnovabili.

## Risposta al quesito 8:

Con riferimento al quesito riguardante la garanzia provvisoria, si precisa che la finalità di detta garanzia è quella di cautelare la stazione appaltante della mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario nonché di assicurare l'affidabilità e la serietà dell'offerta presentata. Sostanzialmente, la cauzione provvisoria ha una funzione indennitaria dei danni cagionati dall'eventuale rifiuto di stipulare il contratto e sanzionatoria degli inadempimenti procedurali relativi alla veridicità delle dichiarazioni fornite in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dalla lex specialis (cfr. Cons. St., Sez. V, 30 giugno 2003, n. 3866; Sez. IV, 20 luglio 2007, n. 4098). Conseguentemente, la natura provvisoria di detta cauzione e la sua specifica funzione comportano che la sua durata non può prescindere dalla durata di validità dell'offerta (180 giorni). La garanzia per coprire i 15 anni di durata dell'appalto riguarda, invece, la cauzione definitiva che dovrà essere prestata secondo le modalità di cui alle lett. A) e B) (pagg.14 e 15) del Disciplinare di Gara.

Le garanzie (provvisoria e definitiva), a scelta dell'offerente, possono essere costituite "in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo stato..." (comma 2, art. 75 del D.lgs. n. 163/2006). La fideiussione, a scelta dell'offerente, "può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari..." (comma 3, art. 75 del D.lgs. n. 163/2006).

In ogni caso, si ritiene di rinviare a quanto espressamente disposto dagli artt. 75 e 113 del D.Lgs. 163/06.

## Quesito 9:

Al punto c) del Bando di Gara (Capacità economico-finanziaria) viene richiesto di dimostrare un fatturato globale dell'impresa, riferiti agli ultimi tre esercizi, pari ad almeno € 4.500.000,00. L'art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006 ai commi a), b) e c) dispone le modalità per la dimostrazione di tale requisito e nessuno di questi prevede, come da voi richiesto nel Bando di Gara, la "dimostrazione attraverso l'indicazione degli enti, delle società ed in genere delle persone giuridiche presso i cui servizi sono stati eseguiti". Si chiede di chiarire, visto che trattasi di fatturato globale dell'impresa e non dei servizi analoghi, se si tratta di un mero errore di battitura e pertanto se è sufficiente, come previsto dall'Art.41 del D.Lgs. n. 163/2006 commi a), b) e c), la presentazione di:

- a) idonee dichiarazioni bancarie;
- b) bilanci o estratti di bilanci dell'impresa;
- c) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, concernente il fatturato d'impresa e l'importo relativo ai servizi forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi globale tre esercizi.

## Risposta al quesito 9:

Tra i requisiti richiesti e afferenti alla capacità economico-finanziaria di cui alla lett. c) è previsto il Fatturato globale di impresa, riferito ai tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente bando almeno pari a Euro 4.500.000,00.

La realizzazione del suddetto importo dovrà essere dimostrata tramite idonea dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e contenente anche l'indicazione degli enti, delle società e in genere delle persone giuridiche presso cui i servizi sono stati eseguiti. Ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria

mediante attestazioni relative agli anni di effettiva attività. In caso di R.T.I. il presente requisito dovrà essere posseduto cumulativamente.

La chiara prescrizione del bando porta a sostenere che esistono modalità alternative volte a dimostrare il requisito (e che, per quanto anticipata, l'indicazione degli enti ecc., sarà comunque oggetto di approfondimento e/o dimostrazione, da parte della Stazione Appaltante, a comprova del requisito).

La Centrale di Committenza, infatti, tenuto conto della particolare natura (anche tecnologica) del servizio oggetto dell'appalto, ha ritenuto ragionevole la richiesta di una contestuale indicazione, da parte del concorrente, anche dei soggetti coi quali è solito intrattenere rapporti commerciali, fino alla concorrenza del fatturato globale richiesto, senza con ciò voler introdurre requisiti e/o oneri ulteriori e sproporzionati rispetto all'oggetto della gara.

Si suggerisce, pertanto, di attenersi a quanto espressamente indicato nella Lex specialis, che si ritiene comunque adeguata.

## Quesito 10:

Con riferimento al Bando ed al Disciplinare di Gara:

- Al punto 7) del Disciplinare di Gara viene richiesta l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività identica alla prestazione da espletare. Si chiede di chiarire se in caso di raggruppamento Temporaneo di Imprese tale requisito è sufficiente che sia posseduto dalla sola impresa capogruppo;
- A pag. 11 del Disciplinare di gara, nella tabella per l'attribuzione dei punteggi tecnici, viene richiesto un "Progetto di Riqualificazione Energetica", interventi aggiuntivi (almeno un impianto a LED per ciascun Comune di riferimento). Si chiede di chiarire se i comuni di riferimento sono solo 5 in gestione energetica o tutti e 6 i comuni oggetto della gara compreso San Giovanni in Persiceto.

## Risposta al quesito 10:

- Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività identica alla prestazione da espletare o nel Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato o organi equipollenti nei termini previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 39 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. In caso di RTI tale certificazione deve essere prodotta da ciascuna impresa componente il raggruppamento ovvero per le società cooperative e i Consorzi di cui all'art. 34, comma 1 lettera b) del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.: Iscrizione nell'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi (ai sensi del D.Lgs n. 220/2002). Pertanto non è sufficiente che il requisito suddetto sia posseduto dalla sola impresa capogruppo.
- Si precisa che il Progetto di riqualificazione (almeno 1 impianto a Led), di cui a pag. 11 del Disciplinare di gara, deve riguardare 5 Comuni (Calderara di Reno, Crevalcore, Nonantola, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese) con esclusione del Comune di S. Giovanni in Persiceto.

## Quesito 11:

A pagina 14 del Disciplinare di Gara al paragrafo "Cauzioni e Garanzie" cita:

- A) *A garanzia della stipula di tutti i Contratti Attuativi, l'Assuntore, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, dovrà prestare, prima della stipula del Contratto Quadro, una cauzione definitiva in favore della Centrale di Committenza del 10% dell'importo (totale) dell'appalto di cui è risultato aggiudicatario.*

A pag. 15

- B) *A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipulazione del Contratto Quadro e del rispettivo Contratto attuativo, l'Assuntore, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, dovrà prestare, prima della stipulazione del Contratto Attuativo, una cauzione definitiva in favore, di volta in volta,*

Geovest S.r.l.

Sede legale: Piazza Verdi, 6/E – 41034 Finale Emilia MO –

**Sede secondaria: Via dell'Oasi, 373 40014 Crevalcore (BO)**

C.F. e P.I. 02816060368 –

**Tel. 051/982799 - Fax 051/981714 -**

e-mail: [info@geovest.it](mailto:info@geovest.it) Sito web: [www.geovest.it](http://www.geovest.it)

dell'Amministrazione comunale contraente, pari al 10% dell'importo contrattuale del Contratto attuativo stesso.

Si chiede di chiarire se a garanzia di tutte le obbligazioni dovranno essere presentate due cauzioni definitive pari al 10% dell'importo contrattuale, la prima in favore della Centrale di Committenza e la seconda complessivamente in favore delle Amministrazioni, oppure se la prima in favore della Centrale di Committenza verrà progressivamente svincolata di volta in volta con l'emissione delle cauzioni in favore delle singole Amministrazioni.

Non essendo ben specificato sul Disciplinare di Gara, si chiede di chiarire se anche la cauzione definitiva, così come la cauzione provvisoria, potrà essere ridotta del 50% se l'impresa è certificata UNI EN 9000.

## Risposta al quesito 11:

In relazione ai quesiti posti in tema di garanzia definitiva di cui alle lett. A) e B), rispettivamente alle pagg. 14 e 15 del Disciplinare di Gara, si precisa che l'aggiudicatario è tenuto a presentare la cauzione definitiva in favore della Centrale di committenza del 10% dell'importo totale dell'appalto. Detta cauzione verrà, poi, progressivamente svincolata, di volta in volta, con l'emissione delle successive cauzioni (pari al 10% dell'importo contrattuale di ogni singolo Contratto attuativo) al momento della stipulazione con le singole amministrazioni.

Anche la cauzione definitiva, così come la cauzione provvisoria, potrà essere ridotta del 50% se l'impresa è certificata. In tal senso si è pronunciata, per gli appalti di servizi, anche l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici con Determinazione n. 7 del 11/09/2007, alla quale si intende aderire.

## Quesito 12:

In riferimento alla gara di appalto relativa al servizio energia ovvero di gestione, manutenzione e riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti semaforici presenti nel territorio comunale di Calderara di Reno, Crevalcore, Nonantola, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese e San Giovanni in Persiceto poniamo il seguente quesito:

Il bando di gara recita:

Requisiti di capacità economico-finanziaria:

c) Fatturato globale di impresa, riferito ai tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente bando almeno pari a € 4.500.000,00. La realizzazione del suddetto importo dovrà essere dimostrata tramite idonea dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, e contenente anche l'indicazione degli enti, delle società e in genere delle persone giuridiche presso cui i servizi sono stati eseguiti. Ai sensi ecc...

Significa che la realizzazione del suddetto importo (fatturato globale) dovrà essere dimostrata tramite idonea dichiarazione e contenente anche l'indicazione degli enti presso cui i servizi sono stati eseguiti?

Eventualmente quale deve essere l'importo dei servizi da dichiarare?

## Risposta al quesito 12:

Per "fatturato globale di impresa" (riferito ai tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente bando almeno pari a Euro 4.500.000,00 milioni), s'intende la propria cifra d'affari che il concorrente deve documentare così come prescritto dalla lettera della Lex specialis di gara. Detta cifra, peraltro, siccome riferita globalmente all'attività d'impresa esercitata risulterà dall'esecuzione di una o più prestazioni eseguite in favore di uno più soggetti giuridici (anche pubblici).

Dovrà pertanto essere fatta menzione di tutti gli affidamenti ricevuti e delle liquidazioni operate dai soggetti predetti, in favore della ditta, fino a concorrenza dell'importo richiesto per partecipare. Per comprovare il requisito economico-finanziario la ditta concorrente potrà avvalersi di idonea dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

### Quesito 13:

#### REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA:

Al punto c) del bando di gara è richiesto il fatturato globale d'impresa relativo ai tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando (quindi intendiamo esercizi 2006 – 2007 – 2008), dimostrato tramite idonea dichiarazione contenente anche l'indicazione degli enti, delle società e in genere delle persone giuridiche presso cui i servizi sono stati eseguiti. Normalmente il fatturato globale è dimostrato, in sede di verifica dei requisiti dichiarati in gara, attraverso la presentazione dei Bilanci relativi agli esercizi (vedi art. 41 del D.Lgs. 163/2006), mentre è il fatturato specifico relativo ai lavori simili all'oggetto dell'appalto, a dover essere eventualmente dimostrato attraverso l'elenco dei lavori.

#### REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE:

Al punto i) del bando di gara è richiesto: "La gestione di uno o più servizi di pubblica illuminazione nell'ultimo triennio comprensivo della fornitura di energia elettrica per un importo complessivo di almeno €. 1.000.000,00. Non ci risulta chiaro se il triennio da prendere in considerazione sia quello relativo agli anni 2006 – 2007 – 2008 oppure sia il triennio precedente alla pubblicazione del bando (18/12/2007 – 17/12/2009 vista la data di pubblicazione 18/12/2009). Si richiede inoltre se nel fatturato specifico possono essere anche ricompresi i lavori di installazione, manutenzione e gestione di impianti semaforici (essendo anch'essi oggetto dell'appalto).

### Risposta al quesito 13:

Tra i requisiti richiesti e afferenti alla capacità economico-finanziaria di cui alla lett. c) è previsto il Fatturato globale di impresa, riferito ai tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente bando almeno pari a Euro 4.500.000,00 milioni. La realizzazione del suddetto importo dovrà essere dimostrata tramite idonea dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e contenente anche l'indicazione degli enti, delle società e in genere delle persone giuridiche presso cui i servizi sono stati eseguiti. Ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante attestazioni relative agli anni di effettiva attività. In caso di R.T.I. il presente requisito dovrà essere posseduto cumulativamente.

La chiara prescrizione del bando porta a sostenere che esistono modalità alternative volte a dimostrare il requisito (e che, per quanto anticipata, l'indicazione degli enti ecc., sarà comunque oggetto di approfondimento e/o dimostrazione, da parte della Stazione Appaltante, a comprova del requisito). Si suggerisce, pertanto, di attenersi a quanto espressamente indicato nella Lex specialis, che si ritiene comunque ragionevole e proporzionato.

I 3 esercizi finanziari si intendono relativi agli anni 2006,2007,2008.

Relativamente al requisito di capacità tecnica e professionale di cui alla lett.i) ed afferente la gestione di uno o più servizi di pubblica illuminazione, nell'ultimo triennio, comprensivo della fornitura di energia elettrica, per un importo complessivo di almeno Euro 1.000.000,00 deve ritenersi che il triennio da prendere in considerazione è quello relativo al periodo precedente la data di pubblicazione del bando.

Nel fatturato specifico, infine, possono essere ricompresi i lavori di installazione, manutenzione e gestione di impianti semaforici.

### Quesito 14:

Con riferimento all'appalto in oggetto, si chiede se sia possibile partecipare avvalendosi del requisito della qualità di altra impresa.

### Risposta al quesito 14:

Con Parere n. 254 del 10.12.2008 l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture si è pronunciata su questione analoga (si veda anche la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri

del 1° marzo 2007, ivi richiamata, la quale indica che le certificazioni di qualità “possono essere utilizzate unicamente ai fini della selezione dei concorrenti”; della stessa Autorità v. Parere 5.11.2009 n. 124; Parere 3.10.2007 n. 27).

La problematica in esame attiene alla possibilità per gli operatori economici di utilizzare l'istituto dell'avvalimento, di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, anche con riferimento alle certificazioni di qualità. Il primo comma del citato art. 49 prevede testualmente che “Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto”.

Secondo quanto espressamente disposto dalla normativa, pertanto, l'avvalimento è stato previsto limitatamente ai casi di ricorso ai requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo ovvero della attestazione della certificazione SOA. Nulla è stato disposto, dunque, dal legislatore in merito alla possibilità di avvalersi da parte di un operatore economico dei requisiti soggettivi tra i quali, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza, rientrano anche le certificazioni di qualità.

In particolare la giurisprudenza amministrativa considera le certificazioni di qualità requisito soggettivo e, come tale, non oggetto di avvalimento, poiché le stesse sono volte ad assicurare che l'impresa svolga il servizio secondo un livello minimo di prestazioni, accertato da un organismo qualificato. Con detto orientamento, infatti, il Consiglio di Stato afferma che “i requisiti tecnici di carattere soggettivo, tra cui anche le certificazioni di qualità debbono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa, a meno che non risulti che essi siano incontestabilmente riferiti solo ad una parte delle prestazioni, eseguibili da alcune soltanto delle imprese associate” (ex multis, Cons. Stato 27.03.2007 n. 556; 23.05.2005 n. 2756; 22.03.2004, n. 1459; 30 gennaio 2002 n. 507; 15 giugno 2001 n. 3188; 18 ottobre 2001 n. 5517).

Alla luce di quanto sopra, si ritiene di aderire all'orientamento dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture espresso con il menzionato parere.

## Quesito 15:

In riferimento all'articolo 3.1 del Capitolato Speciale d'Appalto “Incentivazione del risparmio (SHARING SAVINGS)” al fine del calcolo annuale dell'entità dell'eventuale valore da suddividere tra appaltatore ed ente appaltante, si chiede conferma se è corretta l'interpretazione che nel calcolo di tale valore debbano essere assunti a riferimento i consumi riportati in Allegato C, senza che su tali consumi debba essere fatto alcun aggiornamento.

Si chiede altresì conferma che tale applicazione debba avvenire con lo stesso criterio per tutta la durata dell'appalto

## Risposta al quesito 15:

Si riporta il terzo capoverso dell'art. 3.1 del Capitolato Speciale d'Appalto:

“I consumi riportati in Allegato C, necessari per il calcolo dello “sharing savings”, dovranno essere aggiornati annualmente affinché corrispondano alla consistenza effettiva della rete di illuminazione pubblica riportata nel censimento aggiornato.”

Pertanto, l'aggiornamento annuale dei consumi, si riferisce soltanto ai casi in cui cambi la consistenza effettiva della rete di illuminazione pubblica (ad esempio aumenti o diminuzioni del numero di punti luce).

## Quesito 16:

Relativamente al “Progetto di riqualificazione Energetica interventi aggiuntivi (almeno un impianto a LED\* per ciascun comune di riferimento) e alle rispettive note (\* e \*\*) siamo a chiedere se possono essere installati apparecchi a LED sugli impianti presi in considerazione nei così detti interventi “obbligatorî” indicati

nell'allegato D del Capitolato Speciale. Ovvero se gli apparecchi a LED possono essere installati solamente sugli impianti esclusi dagli interventi di cui all'allegato D.

Ovvero se sugli impianti indicati nell'allegato D possono essere montate solamente apparecchi con lampade a scarica di vapori di sodio.

Questo perché nell'allegato D sono presenti gli impianti più significativi e rilevanti presenti sul territorio dei vari Comuni.

## **Risposta al quesito 16:**

Sugli interventi obbligatori dell'Allegato D sono previste solo lampade a scarica ai vapori di sodio ad alta pressione di qualità come indicato nell'allegato F. Gli interventi aggiuntivi (solo LED) hanno lo scopo di migliorare i punti luce non interessati da interventi obbligatori come specificato nella risposta al quesito 1.

## **Quesito 17:**

“Se per fatturato globale deve intendersi il volume d'affari dell'Impresa conseguito nel periodo di riferimento oppure il valore della produzione realizzato nello stesso periodo (ultimi tre esercizi, chiusi e approvati alla data di pubblicazione del bando di gara: 2006-2007 e 2008) e corrispondente al valore indicato nella voce A.1 del bilancio d'esercizio CEE - Ricavi delle Vendite e delle prestazioni”.

## **Risposta al quesito 17:**

Per “fatturato” si intende un dato contabile e finanziario piuttosto che meramente storico: il fatturato, infatti, individua non il complesso degli affari svolti in un determinato arco di tempo, ma quello ricompreso in un determinato esercizio finanziario e pertanto può essere determinato unicamente con riferimento ai bilanci di esercizio (C.d.S., sez. IV, 25 novembre 2008, 5808).

Precisamente, per fatturato globale, deve intendersi il valore della produzione realizzato negli ultimi tre esercizi, chiusi e approvati alla data di presentazione dell'offerta, e corrispondente al valore indicato nella voce A.1 del bilancio d'esercizio Ricavi delle Vendite e delle prestazioni; cioè i ricavi delle prestazioni della gestione caratteristica dell'impresa nonché i correlati ricavi accessori, o definizione equivalente in ambito UE.

## **Quesito 18:**

Considerato che nella tabella riportante gli importi dell'appalto suddivisi per tipologie di quote, di cui a pag. 6 del Bando di Gara, si è rilevato che nell'ultima riga il “prezzo a base d'asta per 15 anni (esclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)” ammonta ad Euro 20.186.989,72 tale importo risulta erroneamente comprensivo degli oneri per la sicurezza. Si chiede a fronte di tale incongruenza, di confermare che l'importo dell'appalto su cui calcolare il 2% della cauzione provvisoria corrisponde all'importo di Euro 20.186.989,73 (ovvero importo a base d'asta al netto degli oneri di sicurezza di Euro 20.054.243,98 + oneri di sicurezza pari ad Euro 132.745,75).

## **Risposta al quesito 18:**

A pag. 6 del Bando di gara, con riferimento al “Prezzo a base d'asta per 15 anni”, l'inciso nella parentesi rotonda “(esclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)”, è da considerarsi un refuso rispetto a quanto correttamente indicato nella medesima tabella inserita nel Capitolato Speciale d'appalto (pag. 6 punto 2.6): vale a dire “(inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)”.

Invero l'importo di € 20.186.989,72, include altresì gli oneri per la sicurezza.

Su detto importo va pertanto correttamente calcolata la garanzia provvisoria nella misura del 2% ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/06.